DEJALEX	Data: 30 Gennaio 2013
Testata: Italia Oggi	Professionisti coinvolti: Roberto Jacchia, Irene Picciano, Fabio Ferraro, Antonella Terranova

Ordinanza della Corte di giustizia europea boccia la legge italiana

Società semplici in gara

Attestazioni Soa e partecipazione agli appalti

DI ANDREA MASCOLINI

Anche le società semplici devono poter essere attestate Soa e partecipare alle gare di appalto pubblico. È quanto si desume dall'ordinanza nella causa C-502/11, pubblicata sulla *Guce* del 12 gennaio 2013, della Corte di giustizia europea che ha dichiarato non conforme al diritto comunitario la legge italiana che vieta a una società semplice di partecipare a gare di appalto; per le direttive appalti si tratta di società qualificabile come «imprenditore», che non può essere discriminata in base alla sua forma giuridica.

La questione sulla quale la Corte ha emesso l'ordinanza (che ribalta anche l'orientamento del Consiglio di stato del 2010, sez. VI, decisione 8 giugno n. 3638) riguardava una società semplice che operava nel settore agricolo e che, durante il periodo in cui l'ordinamento italiano prevedeva, ai fini della partecipazione alle gare per appalti pubblici di lavori, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (legge n. 57/1962), aveva ottenuto l'iscrizione nella categoria S1 (opere di «movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano», oggi OS 24). Dopo l'entrata in vigore del dpr 34/2000 che ha istituito il nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni, sostituendo l'Anc, con comunicazione n. 42/04, del 24 novembre 2004, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha vietato alle Soa di rilasciare l'attestazione per la partecipazione alle gare d'appalto in favore delle società semplici. Da qui la revoca dell'attestazione alla società agricola e l'inizio di un contenzioso prima presso il Tar del Lazio e poi di fronte al Consiglio di stato che ha chiesto alla Corte europea di pronunciarsi sulla compatibilità del nostro sistema rispetto alle direttive europee. La Corte ha preliminarmente affermato qual è l'obiettivo della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici: l'apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile e la garanzia che sia assicurata la partecipazione più ampia possibile di offerenti, non soltanto con riguardo all'interesse dell'Unione alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, bensì anche nell'interesse stesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale disporrà così di un'ampia scelta circa l'offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata.

Per la giurisprudenza della Corte Ue l'approccio è di tipo sostanziale, quindi, e non formale: deve essere ammesso a partecipare alle gare di appalto «qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati nel bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di un appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal suo status e dal fatto di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale». Nel nostro ordinamento le società semplici si caratterizzano per l'assenza di un capitale minimo, per la responsabilità, in linea di principio, limitata ai soci che hanno agito in nome e per conto della società, nonché per essere escluse dalle procedure fallimentari. Ma per il diritto Ue la forma giuridica non può rappresentare un ostacolo alla partecipazione alle gare di appalto pubblico. Da ciò la necessità di consentire alle Soa di attestare anche le società semplici.

©Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo dell'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

GIURISPRUDENZA CASA

Infiltrazioni d'acqua

«Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della "res locata"; in particolare, qualora nell'appartamento locato si verifichi una infiltrazione d'acqua da un appartamento sovrastante, il conduttore, ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., gode di una autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno». Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 17881/'11, inedita.

Vendita in blocco e vendita cumulativa

«In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, il diritto di prelazione o di riscatto, previsto dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore del conduttore, presuppone, ha detto la Cassazione (sent. n. 15897/11, inedita), l'identità dell'immobile locato con quello venduto.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui con un unico atto o con più atti collegati vengano venduti a uno stesso soggetto una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, occorre distinguere a seconda che si sia in presenza di una vendita in blocco (che esclude il sorgere in capo al conduttore dei predetti diritti) o di una vendita cumulativa (che li lascia inalterati, limitatamente al bene oggetto del contratto di locazione).

Perché ricorra la vendita in blocco non è indispensabile che questa riguardi l'intero edificio in cui è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un "unicum" e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti a un unico proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione per uso diverso uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un "quid" differente dalla mera somma delle singole unità immobiliari». A tale riguardo, ha concluso la Suprema corte, spetta al giudice del merito l'accertamento, insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e congruamente motivato, dell'unicità strutturale e funzionale del bene venduto al fine di escludere o ammettere la prelazione o il riscatto.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

Aggiotaggio del manager, capogruppo responsabile

Scatta la condanna per responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi della «231» a carico della società capogruppo per l'aggiotaggio commesso da un manager della controllata.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4324 del 29 gennaio2013.

In particolare, la quinta sezione penale ha confermato, ai soli fini civili in quanto il reato si è prescritto, la responsabilità per aggiotaggio a carico di alcuni ex vertici di Unipol e del gruppo stesso ai sensi della «231», responsabilità amministrativa dell'ente.

«Ai fini di detta responsabilità», motivano i supremi giudici, «è sufficiente che il soggetto autore del reato abbia agito per un interesse non esclusivamente proprio o di terzi, ma anche per un interesse riconducibile alla società della quale lo stesso è esponente». Insomma, al contrario di quanto sostenuto dal gruppo, «siffatto titolo di responsabilità è individuabile anche all'interno di un gruppo di società; potendo la società capogruppo rispondere per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata laddove il soggetto agente abbia perseguito anche un interesse riconducibile alla prima». Nell'ambito della stessa inchiesta la Suprema corte ha reso un'altra decisione poco più di un mese fa,sentenza n. 49362, e con la quale aveva annunciato la linea dura. In quell'occasione Piazza Cavour ha affermato che l'aggiotaggio si configura anche in assenza di un patto parasociale fra l'istituto di credito e i contropattisti. La quinta sezione penale della Suprema corte spiegò perché, lo scorso 7 dicembre, aveva disposto l'annullamento con rinvio di 11 assoluzioni tra le quali quella all'ex governatore di Bankitalia Antonio Fazio. In particolare, la Suprema corte ha sottolineati che «quanto agli imputati appartenenti al novero dei cosiddetti "contropattisti", la pur intangibile esclusione dell'esistenza di un patto parasociale con l'Unipol non sarebbe valsa ad escludere radicalmente un loro concorso nel reato di aggiotaggio». La Cassazione, fra l'altro, era ben consapevole che la prescrizione per gli 11 imputati è dietro l'angolo, visto che i termini prescrizionali dovrebbero scattare oggi o, al più tardi, a febbraio.

Debora Alberici

IO ONLINE La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

BREVI

Continuano a pervenire, *da parte dei contribuenti campani e soprattutto delle province di Avellino e Caserta, segnalazioni relative a tentativi di truffa con false comunicazioni, elettroniche o telefoniche, che hanno il solo scopo di carpire dati personali o verificare la presenza presso la propria abitazione. Lo rende noto la Dre Campania. Le email segnalate, che riportano il logo dell'Agenzia delle entrate con oggetto «rimborso fiscale», invitano il destinatario a compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche tutti i dati della carta di credito: un tentativo di phishing.*

Secondo i dati *elaborati da Facile.it, a seguito dell'abolizione del tacito rinnovo nelle sole prime tre settimane di gennaio il numero di italiani che si sono rivolti ai comparatori online per trovare una nuova polizza RC Auto è aumentato del 14%. A crescere in misura maggiore sono stati i preventivi fatti da chi è in possesso di una classe di merito bassa e, quindi, costosa: i confronti fatti da automobilisti inquadrati in una classe di merito peggiore della dodicesima sono cresciuti oltre il 20%. Chi ha cercato una nuova compagnia online ne avrebbe tratto, secondo la nota, notevole beneficio, garantendosi un risparmio fino al 50% rispetto alla polizza con cui circolava l'anno prima.*

Con la sentenza *della Corte di giustizia Ue del 24/1/2013 è stata sancita l'incompatibilità del monopolio greco dei giochi con il diritto dell'Ue. La decisione è frutto di un rinvio pregiudiziale del Consiglio di stato greco, a seguito dell'impugnazione del silenzio-rifiuto alla domanda di licenza per la raccolta di scommesse presentata nel 2004 dal bookmaker anglo-maltese Stanleybet International Ltd. La Corte ha dichiarato che le norme del trattato in materia di stabilimento e libera prestazione dei servizi, ostano a una normativa nazionale come quella greca, che concede diritti esclusivi in materia di gioco a un organismo unico (Opap) se ciò non corrisponde al reale intento di ridurre le occasioni di gioco per i cittadini. La sentenza è stata ottenuta dagli avvocati Roberto Jacchia, Irene Picciano, Antonella Terranova e Fabio Ferraro dello studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani.*